

## **CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART. 25 COMMI 2 E 3 DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2016 N. 16.**

### **Premessa**

Regione Lombardia intende sostenere l'accesso ai servizi abitativi pubblici dei nuclei familiari in condizioni di indigenza di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 16/2016 e gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche, di carattere transitorio, attraverso il riconoscimento di un contributo di solidarietà, a carattere temporaneo, come previsto dall'art. 25, commi 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16.

Con Regolamento Regionale del 10 ottobre 2019, n. 11, la Giunta Regionale ha dato attuazione all'art. 25 della L.R. 16/2016 disciplinando le condizioni di accesso, la misura e la durata del Contributo.

Il contributo regionale di solidarietà si qualifica come una misura di tipo solidaristico, finalizzata a sostenere i nuclei familiari, già assegnatari dei servizi abitativi pubblici, impossibilitati a far fronte ai costi della locazione sociale, dati dalla somma del canone di locazione e delle spese per i servizi comuni.

### **1. Entità e finalità del contributo regionale di solidarietà**

Le risorse regionali per l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà, di cui al presente Avviso, ammontano complessivamente a Euro 10.875,92.

In particolare, è stabilito un contributo massimo di € 2.700,00, per i nuclei familiari già assegnatari di SAP, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 2 del bando, che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà, per un peggioramento della situazione economica, avvenuta negli ultimi 12 mesi.

### **2. Condizioni per accedere al contributo regionale di solidarietà**

I nuclei familiari beneficiari del contributo regionale di solidarietà dovranno possedere i seguenti requisiti alla data dell'approvazione del presente provvedimento:

- a) essere assegnatari di un alloggio SAP di proprietà del Comune di Cormano;
- b) avere un periodo minimo di permanenza nell'alloggio, individuabile in 24 mesi dalla data di stipula del contratto di locazione sociale;
- c) possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a 9.360,00 €;
- d) trovarsi, per un peggioramento della situazione economica del proprio nucleo familiare, avvenuta negli ultimi 12 mesi, nell'impossibilità effettiva a sostenere il costo della locazione sociale, dato dalla somma delle spese per il canone di locazione e delle spese per i servizi comuni;
- e) appartenere alle aree della Protezione, dell'Accesso o della Permanenza ai sensi dell'art. 31 della l.r. 27/2009;

f) assenza di un provvedimento di decadenza dall'assegnazione (vedi art.6 regolamento regionale n. 11/2019 e art.25 del regolamento regionale n.4/2017);

g) possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai servizi abitativi pubblici dall'articolo 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2), del regolamento regionale 4/2017.

h) essere in regola con l'obbligo di aggiornamento dell'Anagrafe Utenza.

### **3. Modalità e tempi per la presentazione della domanda**

Al fine di ottenere il contributo regionale di solidarietà gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2, potranno presentare richiesta di contributo secondo lo schema di domanda allegato al presente avviso, a partire dal 15 novembre 2023 fino al 15 dicembre 2023.

La domanda di accesso al contributo regionale di solidarietà, può essere inviata, unitamente agli allegati ivi richiesti, all'e-mail [comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it](mailto:comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it).

### **4. Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria**

La verifica di ammissibilità della domanda, relativa al controllo della sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 2, è in capo al Nucleo di Valutazione del Comune.

La graduatoria delle domande ammissibili è formulata tenendo conto del valore ISEE in ordine crescente e in base alla comprovata e temporanea difficoltà economica.

Le domande verranno liquidate fino ad esaurimento fondi.

### **5. Controlli**

Il Comune di Cormano, erogatore del contributo, può svolgere controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. Qualora a seguito del controllo risultasse che il contributo regionale è stato indebitamente riconosciuto, il Comune procede alla revoca immediata e al recupero dello stesso.

### **6. Responsabile del procedimento**

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Area Servizi alla Persona, Dott. Roberto Rovati.

### **7. Modalità di richiesta chiarimenti e informazioni**

Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente Avviso, è possibile rivolgersi a: Ufficio Case, tel. 02/66324224.

### **8. Trattamento dati personali - Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)**

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cormano che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:

Telefono: 02663241 – E-mail: [comune.cormano@comune.cormano.mi.it](mailto:comune.cormano@comune.cormano.mi.it) - Indirizzo PEC:

[comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it](mailto:comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it)

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: [responsabileprotezionedati@comune.cormano.mi.it](mailto:responsabileprotezionedati@comune.cormano.mi.it)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all'esecuzione di compiti di interesse pubblico connesse all'erogazione del contributo di solidarietà ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 679/2016.

I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l'eventuale rifiuto determinerà l'impossibilità di dar corso al procedimento.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.

Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

## **9. Riferimenti normativi**

- Regolamento regionale 4 agosto 2017 n. 4: “Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici”
- L.r. 4 dicembre 2009, n. 27: “Testo Unico dell’edilizia residenziale pubblica”
- L.r. 8 luglio 2016, n. 16: “Disciplina regionale dei servizi abitativi”
- Regolamento Regionale n. 11 del 10 ottobre 2019 “Disciplina del contributo regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza o di comprovate difficoltà economiche, in attuazione dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 16/2016”